Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Lunedì, 26 dicembre 1927 - Anno VI — **Numero 298**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2°, vol. VII del 1927, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto Reale in data 21 dicembre 1927 sono state accettate le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rassegnate dall'on. conte avv. Giacomo Suardo, deputato al Parlamento.

Con decreto di pari data l'on. avv. Francesco Giunta, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2654.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2327.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2655.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1927, n. 2380.
Scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di P. S. e conseguenti provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846;
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383;
Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1555;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, e successiva modificazione apportata con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 48;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per la sistemazione del personale degli ufficiali del Corpo agenti di P. S.;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Corpo degli ufficiali degli agenti di P. S. è sciolto a decorrere dal 1° febbraio 1928.

L'Ispettorato superiore di P. S., i Comandi di divisione, compagnie e tenenze dislocate nelle Provincie del Regno sono soppressi.

Fermo restando l'ordinamento della Divisione speciale di polizia della Capitale, di cui al R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, l'organico degli ufficiali della Divisione stessa è stabilito come appresso:

Colonnelli	n.	1
Tenenti colonnelli . . .	»	1
Maggiori	»	5
Capitani	»	18
Tenenti	»	25
Sottotenenti	»	10
Totale	n.	60

Di conseguenza i ruoli organici di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 2.

La Divisione speciale di polizia per la Capitale fornirà gli ufficiali occorrenti alle Scuole tecniche di polizia.

Art. 3.

Gli agenti di P. S. dipendono dal questore della Provincia nella quale prestano servizio.

Il questore può esercitare le funzioni attribuitegli dal R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, che istituisce la Divisione speciale di polizia per la Capitale, anche a mezzo di funzionari da lui delegati.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Ministro per l'interno procederà alla nomina degli ufficiali della Divisione speciale per la Capitale, scegliendoli sia tra gli ufficiali degli agenti di P. S. in servizio alla data del presente decreto, sia tra gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, in congedo, o in posizione ausiliaria, che ne facciano domanda.

Ad essi non sarà conferito grado superiore a quello ricoperto all'atto della pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. provenienti dal servizio permanente effettivo dell'Esercito potranno, ove lo richiedano, rientrare nell'arma o corpo di provenienza col grado ed anzianità che avevano prima del passaggio nel Corpo degli agenti, nei limiti dei posti vacanti nel grado, e salva l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministro per l'interno, previo giudizio insindacabile di apposita Commissione Ministeriale presieduta dal Sottosegretario di Stato all'interno, di trasferire nel ruolo dei funzionari di P. S., e nei limiti dei posti disponibili in ciascun grado da conferire, gli ispettori di seconda classe ed i comandanti di 1ª, 2ª e 3ª classe che ne facciano domanda.

Essi saranno nominati rispettivamente commissari, commissari aggiunti, vice commissari e vice commissari aggiunti, con anzianità iniziale nel nuovo grado; conserveranno, a titolo di assegno personale, soltanto l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui fossero forniti, rispetto a quello iniziale del nuovo grado; andranno a prendere posto nel ruolo di anzianità in coda ai funzionari già attualmente investiti dello stesso grado, e resteranno in esperimento un anno. Se al termine di tale periodo essi saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina definitiva, fermo restando che il periodo anzidetto sarà ritenuto valido a tutti gli effetti, sia nei riguardi della promozione che nei riguardi del diritto ad aumenti periodici di stipendio. In caso contrario saranno licenziati, ed essi potranno usufruire del trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 del presente decreto.

Art. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto è di giorni 15, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. che non usufruiranno delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, e che abbiano il minimo degli anni di servizio per aver diritto a pensione, computati come appresso, saranno collocati in riposo d'autorità e la liquidazione della pensione avverrà secondo le norme in vigore, sulla base dello stipendio attuale, che sarà considerato come effettivamente percepito per la intera durata dell'ultimo triennio.

A favore degli ufficiali stessi sarà computato un aumento di 5 anni sul servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto a trattamento di riposo, quanto ai fini della misura dei relativi assegni.

Art. 9.

Agli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S. che non raggiungano il limite minimo di anni di servizio per aver diritto a pensione, e che non abbiano trovata sistemazione in uno dei modi previsti dagli articoli 5 e 6 sarà concessa una speciale indennità di congedamento.

Tale indennità sarà commisurata ad una annualità e mezza di stipendio e di indennità di servizio speciale, aumentata di tante mensualità di stipendio ed indennità come sopra, per quanti sono gli anni di effettivo servizio da ogni ufficiale prestati, considerando come finito l'anno in corso.

Art. 10.

I posti di questore e ispettore generale di 2ª classe (grado 6°) sono aumentati di 5; quelli di commissario capo (grado 7°) di 5; quelli di commissario (grado 8°) di 10; quelli di commissario aggiunto (grado 9°) di 20; quelli di vice commissario (grado 10°) di 15; quelli di vice commissario aggiunto (grado 11°) di 10.

Restano di conseguenza variati i ruoli organici di cui alla tabella *A*) allegata al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, variata con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 48, che sono sostituiti da quelli di cui alla tabella *A*) annessa al presente decreto.

Art. 11.

In deroga alle disposizioni vigenti per le promozioni a vice-brigadiere, brigadiere e maresciallo di 3ª, 2ª e 1ª classe, il Ministero ha facoltà di promuovere per merito straordinario le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali del grado immediatamente inferiore che se ne dimostrino meritevoli, e sino alla concorrenza di un ventesimo dei posti disponibili.

Disposizioni transitorie.

Art. 12

Al primo corso di abilitazione al grado di vice-brigadiere che sarà attuato in applicazione dell'art. 30 del regolamento generale del Corpo, potranno partecipare anche le guardie scelte già brigadieri o vice-brigadieri nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. che abbiano superato l'età di anni 35, purchè riuniscano tutti gli altri requisiti richiesti dal menzionato art. 30.

Alle guardie scelte che ricoprirono grado di maresciallo ordinario nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. la promozione a vice-brigadiere potrà, nella circostanza indicata nel precedente articolo, essere conferita in deroga alle disposizioni sancite negli articoli 30 e seguenti del regolamento generale del Corpo, su parere della Commissione di cui all'art. 46 del regolamento stesso, previo esame dei precedenti di servizio e di condotta di dette guardie scelte.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 209. — CASATI.

TABELLA *A*.

Ufficiali di P. S. - Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
5°	— Questori ed ispettori generali di 1ª classe	40
6°	— Questori ed ispettori generali di 2ª classe	62
7°	— Vice questori	100
7°	— Commissari capi	165
8°	— Commissari	470
9°	— Commissari aggiunti	480
10°	— Vice commissari	425
11°	— Vice commissari aggiunti	
		1742

Impiegati di polizia - Gruppo C.

Grado		Numero dei posti
9°	— Impiegati di polizia di 1ª classe	82
10°	— Impiegati di polizia di 2ª classe	296
11°	— Impiegati di polizia di 3ª classe	197
		575

Impiegati d'ordine di P. S. - Gruppo C.

Grado		Numero dei posti
9°	— Archivisti capi di P. S.	74
10°	— Primi archivisti di P. S.	222
11°	— Archivisti di P. S.	369
12°	— Applicati di P. S.	663
13°	— Alunni d'ordine di P. S.	147
		1475

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

VOLPI.

TABELLA *B*.

Ufficiali.

Grado		Numero dei posti
6°	— Colonnelli	1
7°	— Tenenti colonnelli	1
8°	— Maggiori	5
9°	— Capitani	18
10°	— Tenenti	25
11°	— Sottotenenti	10
		60

Sottufficiali ed agenti.

Marescialli di 1ª classe	700
Marescialli di 2ª e di 3ª classe	1100
Brigadieri	950
Vicebrigadieri	1080
Guardie scelte	1500
Guardie	9270
Allievi	400
	15000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

VOLPI.

Numero di pubblicazione 2656.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1927, n. 2341.

Soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica e passaggio all'Opera nazionale « Balilla » delle funzioni già ad esso attribuite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 aprile 1926, n. 2247, modificata con il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù;
Veduto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, con il quale fu istituito l'Ente nazionale per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fondere l'ordinamento speciale dell'educazione fisica per gli alunni delle scuole medie con quello generale che accoglie la gioventù della Nazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente nazionale per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie è soppresso e le funzioni ad esso attribuite sono affidate all'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

Art. 2.

E' affidata altresì all'Opera nazionale « Balilla » l'educazione fisica degli alunni delle scuole pubbliche elementari.

Art. 3.

Resta fermo, salvo le modificazioni di coordinamento che saranno necessarie in dipendenza dell'applicazione dell'articolo 1, quanto è stabilito dagli articoli 3 e 5 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, circa la facoltà data ai Convitti nazionali, ai Convitti con annessi Istituti pareggiati e alle scuole private di provvedere direttamente all'educazione fisica dei propri alunni, e circa la iscrizione, la frequenza

e le prove di educazione fisica e l'esonero dalle stesse degli alunni pubblici e privati.

L'educazione fisica che si impartisce negli Istituti previsti nel precedente comma sarà sottoposta alla vigilanza dell'Opera nazionale « Balilla ».

Resta altresì fermo, con la stessa riserva di cui al primo comma del presente articolo, quanto è stabilito dagli articoli 103, ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, 12 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, e 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3039, circa gli obblighi ivi fatti agli enti locali.

Art. 4.

La tassa annua di cui all'art. 7 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, sarà versata, a partire dall'anno scolastico 1928-29, direttamente allo Stato.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, a cominciare dall'esercizio finanziario 1928-29, un contributo di L. 10,000,000 a favore dell'Opera nazionale « Balilla » il cui versamento sarà effettuato in quattro rate trimestrali uguali scadenti rispettivamente il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile.

Per il corrente esercizio finanziario 1927-28 il contributo a favore dell'Opera nazionale « Balilla », da iscrivere anche esso nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, è fissato nella misura di L. 3,000,000 il cui versamento sarà effettuato in due rate uguali al 1° gennaio e al 1° aprile 1928.

Art. 5.

Il patrimonio e la gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'educazione fisica sono devoluti all'Opera nazionale « Balilla » nello stato in cui si trovano all'atto dell'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Gli insegnanti di ruolo di educazione fisica in servizio alla dipendenza dell'Ente nazionale per l'educazione fisica all'atto dell'applicazione del presente decreto saranno assunti dall'Opera nazionale « Balilla » conservando, agli effetti dello stipendio e del trattamento di quiescenza, la propria anzianità.

Art. 7.

Gli impiegati addetti alla Direzione centrale dell'Ente nazionale per l'educazione fisica, qualora non godano di pensione a carico del bilancio dello Stato, saranno assunti dall'Opera nazionale « Balilla » conservando il loro grado e trattamento giuridico ed economico.

Art. 8.

L'Opera nazionale « Balilla », per meglio raggiungere gli scopi affidati alla sua attività dal presente decreto, è autorizzata ad istituire una o più Scuole fasciste di magistero per l'educazione fisica, con funzioni e grado di Istituti superiori.

Art. 9.

Con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le norme sui programmi ed orari d'insegnamento dell'educazione fisica agli alunni delle scuole pubbliche e sul valore dei titoli di studio che saranno rilasciati dalle Scuole di magistero previste nel precedente articolo.

Tutte le norme invece riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante di educazione fisica e delle suddette Scuole di magistero, la durata dei corsi di queste e l'ammissione degli alunni alle stesse saranno stabilite direttamente dall'Opera nazionale « Balilla ».

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1928, salvo quanto è stabilito nell'art. 4, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

E' autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 168. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2657.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1927, n. 2342.

Spese per il mantenimento del Regio liceo scientifico e del Regio istituto tecnico di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduti i Regi decreti 23 novembre 1924, n. 2064, e 19 dicembre 1926, n. 2343, per effetto dei quali sono rimasti a carico dello Stato dal 1° ottobre 1923 al 30 giugno 1927 nei riguardi del Regio liceo scientifico e del Regio istituto tecnico di Fiume gli oneri, a cui a norma degli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, era tenuta la provincia del Carnaro;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla proroga dell'esonero della provincia del Carnaro dalle spese indicate, limitando l'esonero stesso a due terzi per l'esercizio finanziario 1927-28 e a un terzo per l'esercizio 1928-29;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei riguardi del Regio liceo scientifico e del Regio istituto tecnico di Fiume, le spese di cui agli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, saranno per l'esercizio 1927-28 a carico dello Stato nella misura di due terzi ed a carico della Provincia nella misura di un terzo, e per l'esercizio 1928-29 a carico dello Stato nella misura di un terzo e a carico della Provincia nella misura di due terzi.

Dal 1° luglio 1929 in poi saranno a totale carico della Provincia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 169. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2658.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2354.

Inscrizione degli esploratori « Alberto di Giussano », « Alberico da Barbiano », « Bartolomeo Colleoni » e « Giovanni delle Bande Nere » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quattro esploratori da 5250 tonnellate, la cui costruzione, approvata con decreto Ministeriale in data 18 giugno 1927, è stata affidata con decreto in corso di approvazione alla ditta Ansaldo S. A. per tre unità e allo Stabilimento di lavoro di Castellammare per la quarta unità, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo rispettivamente i nomi seguenti:

« Alberto di Giussano », « Alberico da Barbiano », « Bartolomeo Colleoni », « Giovanni delle Bande Nere ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 181. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2659.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1927, n. 2356.

Passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, addetto a quel Palazzo Ducale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la convenzione 10 marzo 1924 stipulata fra il Ministero delle finanze e il comune di Venezia per la cessione in uso del Palazzo Ducale e di altri annessi edifici demaniali;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale subalterno statale addetto al Palazzo Ducale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1924 il personale di custodia (n. 3 primi custodi, n. 10 custodi, n. 1 agente di custodia) addetto alla data predetta al Palazzo Ducale di Venezia, cessa di appartenere al ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità e al ruolo transitorio speciale della Pubblica istruzione e passa ad ogni effetto fra il personale dipendente dall'Amministrazione comunale di Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 185. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2660.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2379.

Dichiarazione di fuori uso delle marche da bollo « lusso e scambi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, n. 3, e 15 della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visti i Regi decreti 20 marzo 1921, n. 318, e 7 dicembre 1924, n. 2071, riguardanti, il primo l'istituzione di marche doppie per la tassa lusso e scambi, e l'altro l'istituzione di marche doppie per la tassa di bollo sugli scambi commerciali;

Attesochè si rende necessario di procedere alla sostituzione di tutti i tagli delle marche da bollo doppie per la tassa lusso e scambi esistenti, istituite col R. decreto 20 marzo 1921, n. 318, con le marche per la tassa di bollo sugli scambi commerciali istituite col R. decreto 7 dicembre 1924, numero 2071;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le marche da bollo doppie portanti la leggenda « Tassa di bollo lusso e scambi » da L. 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 1, 1.50, 2, 2.50, 3, 5, 10, 20, 25 e 50, istituite col Regio decreto 20 marzo 1921, n. 318, sono dichiarate fuori uso in tutto il Regno con decorrenza dal 1° febbraio 1928.

Coloro che si trovassero in possesso legittimo delle marche anzidette potranno chiedere agli uffici del registro e bollo il cambio con altre marche da bollo per la tassa sugli scambi commerciali per un valore equivalente fino a tutto il 29 febbraio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 208. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1927.

Disposizioni complementari uniformi alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia ed alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 784, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) e la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.);

Viste le decisioni prese dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia nelle Conferenze di Oslo del 19, 20 e 21 giugno 1924, di Praga del 10 e 11 giugno 1925, di Monaco di Baviera del 9 e 10 giugno 1926 e di Ragusa del 28 e 30 maggio 1927;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Sono approvate le annesse disposizioni complementari uniformi alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia ed alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia.

Le predette disposizioni complementari uniformi entreranno in vigore nella stessa data nella quale vanno in vigore le relative Convenzioni internazionali.

Roma, addì 7 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

Disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. V.).

(Regolamento uniforme).

All'articolo 3.

Se nel corso del viaggio viene constatato che degli oggetti esclusi dal trasporto sono stati accettati con lettera di vettura internazionale della presente Convenzione, sia pure sotto la denominazione prescritta, il trasporto dei medesimi non deve essere ulteriormente eseguito. Se del caso saranno chieste istruzioni al mittente e tali istruzioni devono essere conformi al diritto nazionale del paese nel quale i predetti oggetti sono stati fermati. Il mittente deve allora pagare le tasse di porto e le altre tasse maturatesi, comprese le eventuali sopratasse previste all'art. 7.

Tuttavia se trattasi di oggetti il cui trasporto è riservato alla posta in uno qualunque dei paesi toccati nel percorso, la stazione di confine di entrata o qualsiasi altra di tale paese, ha il diritto di consegnarli alla posta contro rimborso delle tasse e spese che sono a carico dei medesimi.

All'articolo 6.

1. — Le dimensioni della lettera di vettura devono essere quelle del modello che costituisce l'allegato II alla Convenzione.

2. — Le lettere di vettura fornite dai privati saranno certificate conformi al modello (allegato II) mediante l'apposizione, a spese dei richiedenti, di un timbro di controllo di una ferrovia o di un gruppo di ferrovie.

3. — Come stazione destinataria può essere indicata soltanto quella nella quale deve aver fine il trasporto soggetto alla presente Convenzione.

Allorquando, pei trasporti destinati a località servite da più stazioni appartenenti alla stessa ferrovia o a ferrovie differenti, la stazione destinataria non è indicata in modo tale da potere essere individuata con esattezza, la ferrovia ha il diritto di scegliere la stazione nella quale il trasporto deve essere riconsegnato.

4. — Se la ferrovia destinataria è inscritta sulla lettera di vettura in una casella diversa da quella apposita, o da quella destinata all'iscrizione della stazione destinataria, la ferrovia non è responsabile della inosservanza di una siffatta iscrizione.

Se l'indicazione delle ferrovia destinataria è in contraddizione con quella che figura nella casella « Stazione destinataria » della lettera di vettura, la prima di dette indicazioni non sarà presa in considerazione.

5. — Le indicazioni « Fermo in stazione » o « da consegnarsi a domicilio », previste dal paragrafo 6, lettera *h*), devono essere esposte in lettere ben chiare.

6. — Quando lo spazio della lettera di vettura riservato all'indicazione delle merci sia insufficiente e sia necessario unirvi dei fogli, questi dovranno corrispondere alle dimensioni della lettera di vettura. Nella medesima dovrà inoltre essere fatto espresso richiamo alla esistenza dei detti fogli. Il peso totale del trasporto dovrà però figurare sempre sulla lettera di vettura.

(Per quanto si riferisce all'apposizione del timbro a data sui fogli uniti alla lettera di vettura, vedi la condizione complementare 1 all'art. 8).

7. — Se l'indicazione dell'ufficio di sdoganamento figura soltanto sui documenti doganali, essa non vincola la responsabilità della ferrovia. L'indicazione di una stazione scritta nella casella « tariffe e itinerari richiesti » della lettera di vettura, non può valere quale prescrizione della stazione nella quale devono essere eseguite le operazioni doganali.

8. — Le lettere di vettura sulle quali siano stati incollati dei pezzi di carta sono considerate come corrette e per ciò non vengono accettate.

9. — La ferrovia potrà esigere che le indicazioni e dichiarazioni che devono essere iscritte dal mittente sulla lettera di vettura ed eventualmente sugli allegati di essa, siano scritte in caratteri latini.

All'articolo 7.

La sopratassa prevista alla lettera *A*, del paragrafo 5, viene percepita anche, se del caso, per gli oggetti ammessi al trasporto a condizioni meno rigorose in seguito ad accordi intervenuti, in virtù del paragrafo 2 dell'art. 4, fra due o più Stati o Amministrazioni ferroviarie.

All'articolo 8.

1. — Il timbro a data della stazione mittente deve essere apposto anche sui fogli uniti alla lettera di vettura di cui all'art. 6, paragrafo 6, lettera *e*), 2° alinea.

2. — La stazione mittente accerterà il ricevimento della merce sul duplicato della lettera di vettura mediante l'apposizione del timbro a data.

All'articolo 9.

1. — Quando su domanda del mittente o in mancanza di tariffe dirette fra la stazione di partenza e quella di destinazione, i trasporti sono tassati separatamente sulle differenti sezioni del percorso, le tasse di porto vengono calcolate, per ogni sezione di tassazione, sulla base delle tariffe ivi in vigore al momento in cui il trasporto entra nella sezione di tassazione rispettiva.

2. — Le tasse dovute a titolo di nolo dei copertoni sono calcolate per tutto il percorso in base alla tariffa applicabile sulle linee dell'Amministrazione mittente.

3. — La tassa di disinfezione viene riscossa secondo la tariffa delle tasse accessorie della ferrovia che procede alla disinfezione.

4. — Le prescrizioni di carattere generale figuranti sulla lettera di vettura quali ad esempio « via più breve » non sono considerate dalla ferrovia come prescrizioni d'istradamento.

All'articolo 11.

1. — I massimi fissati nel presente articolo, eventualmente aumentati dei termini di resa supplementari pubblicati, sono adottati, come termini di resa, quando le tariffe non prevedano dei termini speciali più ridotti.

2. — Le reti ferroviarie collegate fra loro per mezzo di ferry-boats sono considerate come collegate a mezzo di binario. Ciò però non pregiudica il diritto che la ferrovia ha, in virtù del paragrafo 3, di fissare dei termini di resa supplementari.

All'articolo 12.

La ferrovia può esigere che i piccoli colli di collettame della stessa natura (minuti oggetti in ferro, ecc.), la cui accettazione ed il cui carico e scarico cagionino una sensibile perdita di tempo, siano riuniti o imballati in modo da formare dei colli più voluminosi.

All'articolo 13.

1. — Se il mittente non ha imballato o protetto con copertone la merce in conformità delle prescrizioni doganali, la ferrovia ha il diritto di provvedervi a spese del mittente stesso.

2. — Quando per la mancanza, insufficienza o irregolarità dei documenti di trasporto, la merce deve essere fermata o non può essere riconsegnata, saranno percepite le tasse di sosta e di magazzinaggio previste dalle tariffe per tutta la durata della sosta.

All'articolo 15.

1. — Se il mittente ha designato, per l'eseguimento delle operazioni prescritte dalle autorità doganali, daziarie, fiscali o di polizia o da altre autorità amministrative, una stazione nella quale le prescrizioni in vigore non permettono il detto eseguimento, oppure se egli ha prescritto per tali operazioni una procedura che non può essere eseguita, la ferrovia adotterà il procedimento che giudicherà migliore per gli interessi dell'avente diritto e porterà a conoscenza del mittente le misure prese.

2. — Nel caso in cui il mittente abbia designata per lo sdoganamento una stazione intermedia e che l'ufficio doganale si trovi ad una certa distanza da questa, la ferrovia deciderà se la merce debba essere trasportata all'ufficio di dogana oppure se lo sdoganamento debba farsi in stazione. Le relative spese sono poste a carico della merce.

3. — Se il mittente desidera assistere personalmente, o a mezzo di un mandatario da lui designato, allo sdoganamento in corso di trasporto, egli deve farne menzione sulla lettera di vettura sotto la rubrica « dichiarazione per l'eseguimento delle formalità doganali, daziarie, fiscali, di polizia o di altre autorità amministrative », indicando la stazione nella quale deve aver luogo lo sdoganamento.

Nella stessa rubrica dovrà figurare l'ordine del mittente circa l'eseguimento delle operazioni doganali in arrivo da parte di una terza persona in luogo del destinatario.

All'articolo 16.

Pur mancando alla riconsegna una parte degli oggetti indicati nella lettera di vettura, il montare delle somme risultanti dalla medesima deve essere pagato. Il diritto del destinatario a reclamare il rimborso delle spese del trasporto degli oggetti che non gli sono stati riconsegnati rimane però impregiudicato.

All'articolo 17.

Il deposito di cui al paragrafo 3, riguarda soltanto la parte di spese che non può essere determinata subito.

All'articolo 19.

La lettera di vettura o il duplicato di essa, recanti l'indicazione dell'assegno e muniti del timbro a data, servono come prova dell'assegno di cui è gravata la merce.

Il rilascio di schede d'assegno è disciplinato dai regolamenti della ferrovia mittente.

All'articolo 21.

1. — Le domande di modificazioni del contratto di trasporto devono essere redatte in conformità delle prescrizioni di cui il paragrafo 2 dell'articolo 6 riguardante la compilazione delle lettere di vettura.

2. — La stazione mittente convaliderà la domanda di modificazione del contratto di trasporto mediante l'apposizione del timbro a data sul duplicato della lettera di vettura sotto la dichiarazione del mittente prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 21.

All'articolo 22.

1. — In caso di ritardo nel trasporto o nella riconsegna, causato dall'esecuzione di domande di modificazione del contratto di trasporto, senza che ricorra una colpa della ferrovia, questa ha il diritto di percepire in conformità delle tariffe, le tasse di sosta e di magazzinaggio per la durata del ritardo.

2. — Non si dà corso alle domande di modificazione del contratto di trasporto le quali, in relazione alle prescrizioni dell'art. 5, paragrafo 5, non possono essere eseguite.

All'articolo 23.

Non si dà corso alle domande d'inoltro ad una nuova destinazione se non quando il valore della merce copra, presumibilmente, le tasse del nuovo trasporto o il montare di esse sia pagato o depositato.

All'articolo 24.

1. — Gli avvisi che vengono inviati allo speditore devono essere redatti nella lingua ufficiale della stazione mittente o in una delle tre lingue francese, tedesca o italiana.

Se la lingua usata non è quella del paese al quale appartiene la stazione mittente, la traduzione dell'avviso incombe allo speditore. Nel caso in cui gli agenti delle ferrovie, dietro domanda del mittente, eseguiscono tale traduzione, essi sono considerati come operanti per conto del mittente.

Il seguito da darsi a domande di tale genere è quello previsto dai regolamenti della ferrovia dalla quale dipende la stazione di partenza.

2. — Quando il ricavato della vendita delle merci che non possono essere riconsegnate non sia sufficiente a coprire le tasse di porto e le altre tasse a carico, l'avente diritto è tenuto al pagamento dell'importo rimasto scoperto.

All'articolo 28.

Allorchè, su domanda esplicita del mittente, la ferrovia fornisce dei copertoni, essa non assume responsabilità diversa da quella che le incomberebbe pel trasporto in carri aperti non muniti di copertone, anche quando si tratti di merci, le quali, secondo le prescrizioni di tariffa, non vengono trasportate in carri aperti.

All'articolo 33.

I termini di resa si applicano sempre all'intero percorso, conseguentemente non vi ha diritto ad indennità se non nel caso in cui il termine totale sia stato oltrepassato.

All'articolo 35.

Le tariffe stabiliranno come sarà arrotondata la tassa per l'interesse alla riconsegna.

In mancanza di prescrizioni di tal genere, la tassa per l'interesse alla riconsegna sarà arrotondata in conformità delle norme in vigore presso la ferrovia mittente per l'arrotondamento delle tasse di porto.

All'articolo 39.

Se l'avente diritto, contrariamente alle prescrizioni in vigore, ha omesso la presentazione della traduzione in una delle lingue previste dalla presente Convenzione, gli agenti della ferrovia che fanno d'ufficio questa traduzione pur senza che essa sia stata domandata dall'avente diritto, sono considerati come operanti per conto di quest'ultimo.

All'articolo 40.

1. — In caso di affrancazione parziale da parte del mittente, le domande di rimborso di tasse devono essere indirizzate alla ferrovia alla quale è stato eseguito il pagamento dell'importo in contesto.

Le domande di rimborso di tasse devono essere motivate.

Esse devono essere accompagnate dai seguenti documenti, in originale o in copia debitamente legalizzata, se la ferrovia lo richieda: 1° dalla lettera di vettura quando riguardano trasporti in porto assegnato o quando concernono, in caso di affrancazione parziale, le tasse che il mittente non ha prese a proprio carico; 2° dal duplicato della lettera di vettura, ed eventualmente, dal bollettino di affrancazione, quando riguardano trasporti in porto affrancato o quando concernano, in caso di affrancazione parziale, le tasse che il mittente ha prese a proprio carico.

All'atto della liquidazione del reclamo, la lettera di vettura, il duplicato, o, se del caso, il bollettino d'affrancazione dovranno essere presentati in originale.

Le domande in questione devono inoltre essere accompagnate da tutti gli altri documenti atti a giustificare la loro fondatezza.

2. — Le domande d'indennità per perdita o avaria devono inoltre essere corredate da documenti atti a determinare il valore della merce (specialmente la fattura d'acquisto).

3. — Le domande presentate da persone diverse da quelle che in virtù dell'art. 41 sono gli aventi diritto, vengono prese in considerazione soltanto se sono documentate da una dichiarazione, su foglio a parte, con la quale l'avente diritto consenta a che la somma da pagarsi sia versata al reclamante. Questa dichiarazione, la cui firma deve, a richiesta della ferrovia, essere legalizzata, dovrà essere redatta in conformità delle prescrizioni legali dello Stato da cui dipende l'Amministrazione incaricata della liquidazione.

La dichiarazione stessa sarà conservata dalla ferrovia.

All'articolo 56.

1. — La conversione del franco oro nella moneta legale del paese sarà eseguita a norma delle prescrizioni della ferrovia.

2. — Quando l'esecuzione del contratto di trasporto o delle altre obbligazioni che ne risultano (percezione di tasse di porto ed altre) esigono la conversione di una moneta, tale conversione sarà fatta in base al cambio stabilito dalla ferrovia incaricata di tale operazione e pubblicato a mezzo di avvisi agli sportelli o in qualunque altro modo utile.

Disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovie (C. I. V.).

(Regolamento uniforme).

All'articolo 5.

1. — I tagliandi dei biglietti dovranno essere staccati soltanto dal personale di servizio.

2. — Ogni tagliando che sia presentato disgiunto dal biglietto è considerato come nullo e ritirato se il viaggiatore non può, nello stesso tempo, presentare la copertina del biglietto, nonchè i tagliandi afferenti agli altri percorsi parziali non ancora effettuati. In tal caso il viaggiatore è considerato come sprovvisto di biglietto valido e sottoposto al trattamento di cui all'art. 12.

Il viaggiatore è — di conseguenza — invitato ad assicurarsi che gli agenti delle Amministrazioni ritirino soltanto i tagliandi afferenti ai percorsi effettuati. Il personale di servizio restituirà al viaggiatore ogni biglietto, foglietto o tagliando di controllo ritirato erroneamente, dopo avere, se del caso, fatta su esso, opportuna annotazione di schiarimento.

All'articolo 6.

1. — I biglietti non dovranno portare altre iscrizioni all'infuori di quelle necessarie per il servizio.

2. — Sulle reti ove per l'utilizzazione di certi treni viene riscosso sia un prezzo più elevato dell'ordinario, sia delle sopratasse, i biglietti valevoli per tali treni dovranno portare, in mezzo, una striscia verticale rossa. I biglietti di andata e ritorno porteranno, in mezzo, una striscia verticale bianca.

3. — I biglietti avranno i seguenti colori: giallo per la prima classe, verde per la seconda classe e bruno per la terza.

4. — I biglietti a foglietto e i biglietti a libretto debbono, per essere validi, portare il timbro a secco (timbro ufficiale) dell'Amministrazione che li rilascia. I biglietti a libretto debbono portare questo timbro non solamente sulla copertina, ma anche su tutti i foglietti. La copertina impiegata dalle agenzie ufficiali di viaggio o dalle agenzie private, per riunire i biglietti sotto forma di libretto, non è soggetta a tale timbratura.

5. — Il primo giorno di validità dei biglietti sarà indicato sui medesimi, dall'ufficio d'emissione, con timbro a data. I biglietti a libretto di ogni qualità dovranno portare il timbro non soltanto sulla copertina, ma anche su tutti i loro foglietti; i biglietti provvisti di tagliandi di controllo lo porteranno ugualmente sui tagliandi stessi.

I biglietti valevoli per un treno in partenza, secondo l'orario, a mezzanotte, porteranno il timbro del giorno iniziantesi a tale ora.

6. — Il viaggio viene egualmente considerato come cominciato quando il biglietto ha già servito per la registrazione dei bagagli.

All'articolo 7.

I biglietti a prezzo ridotto per ragazzi dovranno essere muniti di un segno distintivo speciale.

All'articolo 8.

1. — Il primo giorno di validità del biglietto è compreso nella durata di validità come giorno pieno.

2. — Il viaggiatore può cominciare il suo viaggio un giorno qualunque compreso nella durata di validità del suo biglietto; egli deve terminarlo, al più tardi, allo spirare della 24ª ora dell'ultimo giorno di validità.

All'articolo 9.

1. — Il viaggiatore può, salendo nel treno, segnare un posto ancora disponibile tanto per sè, quanto per le altre persone che lo accompagnano e delle quali egli può presentare i biglietti.

Il viaggiatore che lascia il suo posto senza segnarlo, perde il diritto di occuparlo.

2. — Quando la prenotazione di posti è permessa, i posti devono essere occupati a partire dalla stazione dalla quale vennero prenotati, perchè altrimenti il diritto di occuparli si estingue.

Se un posto prenotato non è stato contrassegnato come tale mediante una particolare indicazione apposta dalla ferrovia sopra o sul posto stesso, il viaggiatore che lo abbandona deve segnarlo poichè egli altrimenti perde il diritto di occuparlo.

3. — Potranno essere messi a disposizione dei viaggiatori compartimenti solo nel caso ove non ne risulti inconveniente alcuno per il servizio ed alla condizione che le tariffe o i regolamenti ne prevedano la locazione oppure, in caso contrario, che sia intervenuta una preventiva intesa fra le Amministrazioni interessate.

Un compartimento di una carrozza non può essere dato in locazione che per tutto o parte del percorso effettuato normalmente dalla carrozza stessa.

Per la locazione di un compartimento sono da pagarsi, salvo disposizioni contrarie nelle tariffe o nei regolamenti, tanti biglietti quanti sono i posti contenutivi oltre, se del caso, le tasse previste per la prenotazione dei posti del compartimento. Il numero delle persone occupanti il compartimento non deve essere superiore a quello dei biglietti pagati.

4. — Delle carrozze potranno essere messe a disposizione dei viaggiatori verso pagamento delle tasse previste nelle tariffe e nei regolamenti soltanto nel caso che non risulti inconveniente alcuno per il servizio e previa intesa fra le Amministrazioni interessate al trasporto. Il proseguimento coi treni corrispondenti delle carrozze date in locazione non è garantito.

5. — La locazione di un posto, di un compartimento o di una carrozza dà luogo all'emissione di un bollettino da presentarsi su richiesta.

I compartimenti o le carrozze date in locazione sono contrassegnati con affissi.

6. — Nel caso in cui una carrozza con un compartimento in locazione od una carrozza data in locazione venga tolta dalla circolazione durante il viaggio ed altro compartimento od altra carrozza non possa essere messa a disposizione dei viaggiatori per il proseguimento del viaggio, essi possono prevalersi soltanto delle disposizioni degli articoli 16 e 26 della C.I.V.

All'articolo 10.

1. — L'interruzione del viaggio non porta di conseguenza prolungamento della durata di validità prevista dalle tariffe.

2. — Quando il viaggiatore è munito di un biglietto valevole per un solo itinerario, il viaggio interrotto può egualmente essere continuato in partenza da una stazione situata sulla stessa linea e più vicina alla stazione destinataria.

3. — Il viaggiatore munito di un biglietto valevole per diversi itinerari facoltativi, che interrompa il suo viaggio in corso non può proseguire che alla stazione dove l'abbia interrotto o ad una stazione più vicina alla stazione destinataria e situata sull'itinerario scelto in partenza.

4. — La durata dell'interruzione del viaggio è limitata soltanto dal periodo di validità del biglietto.

5. — Non sono considerate come interruzioni di viaggio:

la fermata prevista dall'orario per attendere il primo treno in coincidenza, anche se il viaggiatore sia obbligato, in conseguenza di tale fatto, di passare la notte;

la fermata per passare da un treno che non fa servizio per la stazione destinataria o per la stazione di fermata del viaggiatore, nel primo treno in coincidenza che si ferma a quella stazione;

la fermata per passare in un treno il quale permette di effettuare il viaggio più presto o a prezzo più ridotto che non col treno utilizzato precedentemente.

All'articolo 12.

1. — I biglietti irregolarmente modificati saranno ritirati dal personale di servizio come non valevoli.

2. — Il viaggiatore che si rifiuta al pagamento immediato del prezzo del viaggio o della sovrattassa può essere escluso dal viaggio. Il viaggiatore escluso non può esigere che i suoi bagagli siano messi a sua disposizione ad una stazione diversa da quella destinataria.

All'articolo 15.

Il viaggiatore è responsabile di ogni danno causato dai bagagli a mano, nonchè dagli animali che prende con sè nella vettura.

All'articolo 19.

L'accettazione, da parte del viaggiatore, dello scontrino del bagaglio menzionante l'insufficienza dell'imballaggio o la difettosa condizionatura dell'invio, vale come prova di riconoscimento dello stato dei bagagli.

All'articolo 20.

1. — La registrazione dei bagagli a destinazione o in partenza da stazioni intermedie situate sul percorso indicato sul biglietto può essere pretesa soltanto se esistano tariffe bagagli dirette in partenza od a destinazione di tali stazioni intermedie.

2. — Quando, per la spedizione dei bagagli, sia possibile l'istradamento per diverse vie o la località di destinazione sia servita da più stazioni, il viaggiatore è tenuto a indicare chiaramente l'itinerario da seguire o la stazione per la quale debba aver luogo la registrazione.

La ferrovia non risponde delle conseguenze dell'inosservanza di tali prescrizioni da parte del viaggiatore.

3. — Il prezzo di trasporto dei bagagli deve essere pagato quando avviene la registrazione.

4. — Il viaggiatore è tenuto ad assicurarsi, all'atto in cui riceve lo scontrino dei bagagli, che questo corrisponda esattamente alle sue indicazioni.

5. — Gli scontrini dei bagagli dovranno contenere soltanto le iscrizioni necessarie per il servizio.

All'articolo 22.

Il viaggiatore è ammesso in tutti i treni aventi vetture della classe corrispondente a quella indicata sul suo biglietto, subordinatamente alle disposizioni restrittive previste dagli orari ufficiali o dalle tariffe delle Amministrazioni interessate.

All'articolo 26.

1. — La ferrovia ha diritto di esigere dal viaggiatore tutte le giustificazioni utili in appoggio alla sua domanda di rimborso totale o parziale del prezzo pagato per il suo trasporto o per il trasporto dei suoi bagagli.

2. — Se un viaggiatore munito di biglietto valido, si presenta in una stazione intermedia dell'itinerario indicato sul biglietto stesso e dichiara di abbandonare il resto del percorso, può farsi rilasciare dalla stazione un documento che attesti tale circostanza; in caso di rinuncia alla totalità del percorso l'attestazione può essere rilasciata dalla stazione di partenza.

Questa attestazione va unita alla domanda di rimborso totale o parziale del prezzo del biglietto. Essa non dispensa il viaggiatore dal fornire quelle altre giustificazioni che la ferrovia giudichi necessarie.

3. — Il viaggiatore che, in seguito alla mancanza di posto nella classe corrispondente al biglietto di cui è munito, prende posto in un compartimento di classe inferiore che gli è stato indicato e se ne faccia rilasciare ufficialmente attestazione dalla ferrovia, ha diritto al rimborso della differenza fra il prezzo pagato e quello che avrebbe dovuto pagare acquistando biglietti corrispondenti alla classe utilizzata per ciascuno dei percorsi effettuati.

4. — Per il computo della somma da rimborsare devesi applicare il corso del cambio in base al quale fu calcolato il prezzo del trasporto. Per il pagamento di questa somma al viaggiatore, è applicabile il corso del cambio del giorno in cui il pagamento stesso viene effettuato.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dalla signora Felis Ernesta per la riduzione del suo cognome in quello di « Felisi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Felis Ernesta figlia del fu Pietro e della fu Scrinzi Teresa, nata a Isera il 2 novembre 1884, è ridotto nella forma italiana di « Felisi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Isera, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 29 novembre 1926 presentata dal sig. Emer Tullio per la riduzione del suo cognome in quello di « Emeri »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Emer Tullio figlio di Dario e di Amelia Albertini, nato a Trento il 20 luglio 1904, è ridotto nella forma italiana di « Emeri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 24 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dal sig. Felis Lodovico per la riduzione del suo cognome in quello di « Felisi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Felis Lodovico figlio del fu Isacco e della fu Ravagni Carlotta, nato a Isera il 26 novembre 1873, è ridotto nella forma italiana di « Felisi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Isera, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 5 ottobre 1926 presentata dalla signora Pergher Stefania per la riduzione del suo cognome in quello di « Demonti »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Pergher Stefania figlia di Giovanni e di Baldessari Lodovica, nata a Isera il 6 novembre 1902, è ridotto nella forma italiana di « Demonti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Isera, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome Suster è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Suster Cornelia figlia di Guido e di Adele Avanzo, nata a Strigno il 10 agosto 1891, è restituito nella forma italiana di « Soster » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Strigno, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome Suster è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Suster Guglielmo figlio di Guido e di Alede Avanzo, nato a Strigno il 16 agosto 1892, è re-

stituito nella forma italiana di « Soster » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Strigno, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome Suster è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Suster Tullia figlia di Guido e di Adele Avanzo, nata a Strigno il 29 luglio 1894, è restituito nella forma italiana di « Soster » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Strigno, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome Suster è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Suster Ortensia figlia di Guido e di Adele Avanzo, nata a Strigno il 14 marzo 1901, è restituito nella forma italiana di « Soster » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Strigno, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome Suster è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Consalvo Suster figlio di Guido e di Adele Avanzo, nato a Strigno il 2 agosto 1905, è restituito nella forma italiana di « Soster » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Strigno, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 26 novembre 1926 presentata dalla signora Kopp Luigia per la riduzione del suo cognome Kopp in quello di « Coppi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza della richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome della signora Kopp Luigia, figlia di Giuseppe e della fu Maria Werner, nata a Meltina il 10 giugno 1895, è ridotto nella forma italiana di « Coppi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Trappmann è di origine italiana e che in forza del citato articolo 1 deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Giovan Battista Trappmann figlio del fu Carlo e della fu Maria Sommavilla, nato a Vigo di Fassa il 1° settembre 1868, è restituito nella forma italiana di « Speri-Trombon » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 9 maggio 1927 presentata dal signor Fragösch Eligio per la riduzione del suo cognome Fragösch in quello di « Fraghisani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Fragösch Eligio, figlio di Tranquillo e di Mattedi Narcisa, nato a Trento il 30 marzo 1889, è ridotto nella forma italiana di « Fraghisani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 12 ottobre 1926, presentata dal sig. Ernesto von Fäckl per la riduzione del suo cognome von Fäckl in quello di « De Flora ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor von Fäckl Ernesto, figlio del fu Giorgio e della fu Dorotea Molinari, nato a Bolzano il 10 ottobre 1890, è ridotto nella forma italiana di « De Flora » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome Kapeller è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Vista altresì la domanda dell'interessato;

Decreta:

Il cognome del signor Kapeller Carlo, figlio di Pietro e di Stadler Anna, nato a Laces il 13 dicembre 1904 è restituito nella forma italiana di « Cappella » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome March è di origine italiana e che in forza del citato art. 1 deve riassumere forma italiana;

Vista altresì la domanda dell'interessato;

Decreta:

Il cognome del signor March Giuseppe, figlio del fu Lodovico e di Casagrande Maria, nato a Predazzo il 15 dicembre 1899, è restituito nella forma italiana di « Marchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini », in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 5 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 2034, concernente la costituzione di un consorzio per la fondazione ed il funzionamento della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, in attesa della costituzione degli organi previsti per l'amministrazione dell'ente, alla nomina del direttore, per l'organizzazione dei servizi dell'istituto anzidetto;

Decreta:

E' aperto il concorso per direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » in Sicilia.

Lo stipendio e gli aumenti periodici del predetto direttore sono quelli stabiliti per il grado 7° del gruppo *A*, e, cioè, L. 16,000 annue, come stipendio iniziale, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200; inoltre il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Ministero, fisserà l'assegnazione di una speciale indennità al nominato.

La condizione economica e giuridica del predetto direttore sarà stabilita nel regolamento interno, di cui all'art. 8 del citato decreto 12 agosto 1927, n. 2034, il quale determinerà la misura dello stipendio nonchè le disposizioni riguardanti la conferma, il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari del personale della Stazione sperimentale stessa.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme contenute negli articoli 18 e 29 del regolamento generale per gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, approvato col R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762 (fatta eccezione delle norme riguardanti l'esperimento didattico di cui agli articoli 25 e 26) nonchè quelle di cui ai comma 3° e 4° dell'art. 5 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 2034.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Queste ultime dovranno essere presentate in 5 esemplari;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Roma, addì 26 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo), di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;

Visto il benestare del Ministero delle finanze;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di botanica generale presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra, avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 gennaio 1928, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali, conseguito rispettivamente in un istituto superiore agrario o in un'università del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore: A. MENOZZI.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.